

AGENZIA DI RIVAROLO CANAVESE		CODICE 165	NUMERO DI POLIZZA 2012/03/2146254	NUMERO DI VARIAZIONE	SUB AGENZIA 94167760365	SIRE 03004
CONTRAENTE FEDERAZIONE NAZ. SOCIETA' DI DANZA			CODICE FISCALE O PARTITA IVA		MODENA MO C.A.P. 41100	
DOMICILIO VIA CAVALLERINI 6			DATA PRIMA SCADENZA g. 03 m. 10 a. 2013		RATEAZIONE Annuale	
DECORRENZA CONTRATTO g. 03 m. 10 a. 2012		SCADENZA CONTRATTO g. 03 m. 10 a. 2013		DURATA CONTRATTO a. 01 m. 00 g. 00		INDICIZZAZIONE NO
SOSTITUISCE LE POLIZZE		COASSICURAZIONE		NS. DELEGA NS. QUOTA COD. DEL		N. POLIZZA DELEGATARIA INCASSATO AL
N PARTE		PAGATO AL		%		TOTALE PRIMA RATA EURO
sì/no		m. a.				1.200,00
AGENZIA		RAMO		N. DI POLIZZA		TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO
						1.200,00
TAC. RINNOVO		REG. PREMIO		TEMP. T. PROD.		CODICE RISCHIO
SI sì/no		SI sì/no		NO sì/no		0
						23412
RESCINDIBILE		RISCHIO COMUNE		POLIZZA COLLEGATA		CODICE DI AGGREGAZIONE
NO sì/no		m. a. Agenzia Ramo N. Polizza		Agenzia Ramo N. Polizza		

L'imposta è maggiorata dell'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002.

Il pagamento del premio è convenuto con rateazione Annuale

È possibile pagare il premio nei seguenti modi: denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, bancomat (solo presso le agenzie dotate di POS).

IL CONTRAENTE DICHIARA:

- 1) Non esistono altre assicurazioni per i medesimi rischi assicurati con la presente polizza;
- 2) Nell'ultimo biennio non si sono verificati sinistri inerenti le garanzie prestate con la presente polizza;
- 3) Nell'ultimo biennio non sono stati annullati contratti inerenti le garanzie prestate con la presente polizza.

IL RISCHIO ASSICURATO

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante a sensi di legge al Contraente in relazione all'attività sottodescritta svolta con non più di n. addetti.

ATTIVITA': FEDERAZIONE NAZIONALE SOCIETA' DI DANZA - VED. ALLEGATO

(Per soli fini statistici il rischio assicurato è categorizzabile come: CINEMA, TEATRI, DISCOTECHE, CIRCOLI CULTURALI)

UBICAZIONE: VIA CAVALLERINI 6 41100 MODENA (MO)

MASSIMALI DI GARANZIA

È operante la garanzia per la quale è stato indicato il massimale.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese per sinistro di:
ma con i limiti:
- per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, di
- per danneggiamenti a cose o animali, anche se appartenenti a più persone, di

	RCT	RCO
€	2.000.000	€
€	2.000.000	€
€	2.000.000	€

SVILUPPO DEL PREMIO

Unità assicurate N.SOCI	Numero 800	Premio unitario € 1,12	Premio netto €	896,00
Totale premio netto			€	896,00
Sconto tecnico %			€	
Sconto extra 0,407 %			€	3,64
Totale premi netti			€	892,35

PREMIO MINIMO IMPONIBILE

Fermo quanto disposto dall'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la somma dovuta alla Società a titolo di premio minimo imponibile per ciascun anno, o periodo minore per il quale l'assicurazione avrà vigore, in nessun caso potrà essere inferiore a € 736,19

ESTENSIONI DI GARANZIA (operanti solo se espressamente contrassegnate)



PER LE IMPRESE

TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI

AGENZIA: RIVAROLO CANAVESE

POLIZZA n.: 2012/03/2146254

<input type="checkbox"/>	A	Terzi i dipendenti non INAIL
<input type="checkbox"/>	B	Deposito presso guardaroba custodito

<input type="checkbox"/>	C	Proprietà dei fabbricati dove si svolge l'attività
<input type="checkbox"/>	D	Danni postumi da somministrazione e/o vendita dei prodotti

Formano parte integrante del contratto l'allegato Mod. 5062 RCG che il contraente dichiara di approvare, nonché il Mod. 5060 VAR.

AL CONTRAENTE VIENE CONFERITA LA QUALIFICA DI SOCIO

IL CONTRAENTE



SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, Il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti punti delle Condizioni di Assicurazione riportate sul Mod. 5062 RCG: punto 8 (Obbligo di comunicare alla Società tutti gli elementi per la regolazione del premio; sospensione della garanzia per mancata comunicazione dei dati necessari per la regolazione; riduzione di massimali e risarcimenti in caso di regolazione del premio inferiore a quello effettivamente dovuto; facoltà di recesso della Società); punto 9 (Obbligo di comunicare tutte le variazioni del rischio; facoltà di recesso della Società); punto 10 (Facoltà di recesso della Società nel caso di variazioni nella persona dell'Assicurato/Contraente); punto 11 (Facoltà di recesso della Società nel caso di alienazione dell'esercizio); punto 12 (Facoltà di recesso della Società nel caso di stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio); punto 14 (Gestione delle vertenze di danno - spese legali); punto 16 (Facoltà di recesso della Società in caso di sinistro); punto 17 (Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta 2 mesi prima della scadenza).

IL CONTRAENTE



IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo (Mod. 5062/FI RCG) contenente la Nota Informativa (Mod. 5062/NI RCG) e le Condizioni di Assicurazione (Mod. 5062 RCG)

Buongiorno Reale 800 - 320320
lunedì - sabato 8 - 20

Il premio è stato incassato il 04/10/2012 - Rivarolo Cr
(l'Agente, Subagente od Esattore)

ALLEGATO

AGENZIA : RIVAROLO CANAVESE

POLIZZA n. : 2012/03/2146254 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

CLAUSOLA A TESTO LIBERO

1) DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

ASSOCIAZIONE DENOMINATA "FEDERAZIONE NAZIONALE SOCIETA' DI DANZA", COMPOSTA DA 800 SOCI ESERCENTE L'ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI DANZA, AVENTE COME OBIETTIVO L'INSEGNAMENTO E L'ESIBIZIONE DI DANZE OTTOCENTESCHE CON ABITI CHE RICOPIANO GLI STILI DELL'EPOCA. I CORSI SI TERRANNO ANCHE NEI LOCALI DI TERZI E LE ESIBIZIONI AVVERRANNO ANCHE DURANTE FESTE ED EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI.

2) SI CONVIENE, INOLTRE, CHE IL RISCHIO E' REGOLATO DALLA CONDIZIONE SPECIALE N.24 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA.

IL CONTRAENTE



SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore



ALLEGATO N° 2 ALLA POLIZZA RCG N° 2012/03/2146254 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE AG. RIVAROLO C.SE

CONTRAENTE: FEDERAZIONE NAZIONALE SOCIETA' DI DANZA

CONDIZIONI PARTICOLARI

ESCLUSIONI

La presente garanzia non vale per l'organizzazione di manifestazione e/o eventi

- attività che prevedano l'uso dei veicoli a motore, di animali, di aeromobili e di imbarcazioni a motore;
- per i danni conseguenti a tumulti, atti di vandalismo o terrorismo da chiunque commessi;
- per i danni derivanti dall'utilizzo di giochi gonfiabili e fuochi di artificio;
- per i danni derivanti dall'organizzazione di concerti musicali.

DANNI A COSE

La presente copertura assicurativa non è operante per i danni alle strutture di terzi aventi valore storico e culturale. Rimangono comunque esclusi i danni a cose proprie o ricevute in consegna e/o custodia.

ART. 1) - FRANCHIGIA PER I DANNI A COSE

L'assicurazione è operante con una franchigia per i danni a cose di € 250,00 fermo restando la validità di eventuali scoperti e franchigie superiori previste dalle condizioni generali e particolari di polizza.

ART. 2) - TERZI

A parziale deroga della condizione speciale 24, coloro i quali prendano parte attiva alle discipline sportive, esclusi istruttori, allenatori e simili, sono considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

ART. 3) - ESTENSIONE TERRITORIALE

A parziale deroga dell'art. 6 del FI Mod. 5062/FI RCG - Ed. 12/10 l'assicurazione vale anche per i danni che si verifichino nei territori dei seguenti paesi: Bielorussia, Russia, Ucraina e Repubblica Ceca.

IL CONTRAENTE



SOC. REALE MUTUA ASS.NI
Un Agente Procuratore



NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) Società Reale Mutua di Assicurazioni - forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).
- c) Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966.
Sito internet: www.realemutua.it
E-mail: buongiorno reale@realemutua.it
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1.446 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia, e 1.386 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 482%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO

Il contratto, a seconda dell'accordo tra le parti (il Contraente e Reale Mutua), può prevedere, oppure no, il tacito rinnovo alla sua scadenza; la scelta effettuata si può rilevare nella casella "tacito rinnovo" presente sul modulo di polizza.

AVVERTENZA - Se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta. La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte di Reale Mutua, solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita entro 60 giorni dalla scadenza del contratto.

La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.

Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda al punto 17 delle condizioni di assicurazione.

AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE

Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua (www.realemutua.it).

3. Coperture Assicurative Offerte - Limitazioni ed Esclusioni

Il prodotto NEGOZI, UFFICI, ESERCIZI VARI contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi della responsabilità civile che riguardano varie tipologie di attività quali, ad esempio, quelle indicate nelle Condizioni Speciali da 24 a 41.

Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.

Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto.

Alcune garanzie, descritte sotto i titoli di Estensioni di Garanzia si possono acquistare separatamente in base alle esigenze espresse dal Contraente.

Nel modulo di polizza 5062/9 RCG saranno indicate le Estensioni di Garanzia che vengono acquistate.

Quelle non acquistate rimangono prive di ogni efficacia.

Le Estensioni di garanzia operanti sono solo quelle espressamente indicate nel modulo di polizza.

Il prodotto contiene le garanzie che proteggono dalle richieste di risarcimento che possono conseguire nel caso si provochino danni ad altri ("terzi"), durante lo svolgimento dell'attività dichiarata nel modulo di polizza;

le garanzie contenute nel prodotto sono poi suddivise tra RCT - responsabilità civile nei confronti di terzi e RCO - responsabilità civile nei confronti dei prestatori di lavoro.

• Garanzia RCT

Riguarda la responsabilità civile per fatti verificatisi nell'ambito dell'attività descritta in polizza

La garanzia è regolamentata nei punti da 1 lettera A) a 6 e dalle condizioni speciali da 24 a 41.

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei seguenti punti: 1 "oggetto dell'assicurazione", 2 "rischi compresi", 4 "rischi esclusi salvo patto speciale", 5 "rischi esclusi", 6 "estensione territoriale", nonché nelle definizioni del glossario. Vi sono infine degli specifici limiti ed esclusioni nell'ambito delle condizioni speciali (da 21 a 41) che regolano l'assicurazione di particolari situazioni o tipologie di rischio.

• Garanzia RCO

Riguarda la responsabilità civile che deriva al Contraente dal verificarsi di infortuni subiti dai prestatori di lavoro mentre sono al suo servizio.

La garanzia è regolamentata nei punti da 1 lettera B) a 6 e dalle condizioni speciali da 24 a 41.

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei seguenti punti: 1 "oggetto dell'assicurazione", 4 "rischi esclusi salvo patto speciale", 6 "estensione territoriale", nonché nelle definizioni del glossario. Vi sono infine degli specifici limiti ed esclusioni nell'ambito delle condizioni speciali (da 21 a 41) che regolano l'assicurazione di particolari situazioni o tipologie di rischio.



AVVERTENZA - Le garanzie prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie o scoperti e massimali.

In proposito si vedano il massimale esposto sul modulo di polizza e i seguenti punti: 1 lettera B), 2, estensione di garanzia B, condizioni speciali 23, 40 e 41.

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE

In caso di sinistro, per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo :

		Esempi		
		A	B	C
Entità del danno	€	750	1.500	3.000
Scoperto 20% con il minimo di € 200	€	200	300	600
Limite di indennizzo	€	2.000	2.000	2.000

Esempio A : Il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).

Esempio B: Il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

Esempio C: Il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)

Qualora il premio sia conteggiato in base ad elementi fissi (quali, ad esempio, il numero degli addetti o il valore dei fabbricati) e, in caso di sinistro, tale valore risulti inferiore al valore effettivo del bene, troverà applicazione la regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sul modulo di polizza.

AVVERTENZA - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile e al punto 12 BIS delle Condizioni di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Esempio di aggravamento del rischio:

Una scuola sportiva di danza decide di ampliare la propria attività dedicandosi anche alle arti marziali. Questo implica una più elevata probabilità di infortunio degli allievi.

6. Premi

Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile

- in unica rata per ciascun periodo annuo (oppure in unica rata per tutte le annualità, se il contratto è poliennale) oppure

- a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o quadrimestrali). In questo caso potrà essere applicato un aumento del premio del 2%.

Eventuali frazionamenti del premio non rientranti nello standard del prodotto e concordati per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente),
- assegno bancario o circolare,
- bonifico bancario,
- bollettino postale,
- bancomat (solo presso le agenzie dotate di POS).

AVVERTENZA - L'impresa o l'intermediario, in base a valutazioni sulle caratteristiche del rischio nel loro complesso oppure a seguito di specifiche convenzioni, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.

ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE

È possibile convenire che il premio, le somme assicurate e i limiti delle prestazioni siano soggetti ad adeguamento; per i dettagli si veda il punto 15 "Indicizzazione del contratto".

7. Rivalse

AVVERTENZA - Il diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato. Reale Mutua si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.

In ogni caso la rivalsa non viene esercitata nei confronti dei soggetti assicurati.



8. Diritto di recesso

Il prodotto "Negozii, Uffici, Esercizi Vari" prevede il diritto di recesso a seguito di un sinistro. Il Contraente o Reale Mutua possono recedere dall'assicurazione dopo ogni sinistro, entro un termine prefissato, con un preavviso di 30 giorni. Per i dettagli si veda il punto 16. Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni il Contraente ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno sessanta giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

11. Regime fiscale

Si applica l'aliquota d'imposta del 22,25%;

Resta ferma l'applicabilità di agevolazioni fiscali in caso di rischi particolari previsti dalla legge.

Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando le circostanze dell'evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di assicurazione.

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti ai punti 13 e 14.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, Numero Verde 800 -320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all'ISVAP -Servizio tutela degli utenti -Via del Quirinale, 21 -00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito Internet http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Informazioni

Reale Mutua è a disposizione della clientela con il Servizio "Buongiorno Reale" Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, Numero Verde 800 -320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it sia per informazioni o chiarimenti di carattere generale sia per conoscere condizioni, limiti e modalità per ricorrere alla Commissione di Garanzia.

Commissione di Garanzia

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato Reale Mutua" con sede in Via dell'Arcivescovado n. 1 - 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. **Possano rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.**

14. Arbitrato

AVVERTENZA - Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Società Reale Mutua di Assicurazioni
Luigi Lana



Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente

GLOSSARIO

ADDETTO - il titolare dell'esercizio, i suoi familiari, i dipendenti, gli apprendisti e chiunque altro, esclusi i subappaltatori e loro dipendenti, presti la sua opera - a qualsiasi titolo - per conto dell'esercizio stesso.

APPALTATORE - la persona o l'esercizio cui l'Assicurato cede direttamente l'esecuzione di parte dei lavori o ne autorizza l'esecuzione.

ASSICURATO - La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto.

ASSICURAZIONE - il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE - chi stipula il contratto di assicurazione.

COSE - gli oggetti materiali, gli animali ed i veicoli, intendendosi per questi ultimi, quelli indicati all'art. 47 del Codice della Strada.

COSE PORTATE O CONSEGNATE DAI CLIENTI ((Legge 10/6/1978, n. 316)

a. cose portate - si intendono per tali:

- 1) quelle che si trovano nell'albergo durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) quelle assunte in custodia dall'albergatore fuori dell'albergo, sempre durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 3) quelle assunte in custodia dall'albergatore, sia fuori sia dentro l'albergo durante un periodo di tempo ragionevolmente precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

b. cose consegnate - sono quelle consegnate in custodia all'albergatore nell'albergo.

ESERCIZIO - i locali, le installazioni, gli spazi recintati e le aree adiacenti e/o pertinenti dove si svolge, nell'ubicazione precisata, l'attività descritta in polizza.

ESPLOSIONE - s viluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità, verificatosi sia all'interno che all'esterno dell'albergo. Sono esclusi i danni provocati da ordigni esplosivi o materie esplodenti.

FATTURATO - il volume degli affari (esclusa I.V.A.) risultante dalla somma delle registrazioni da effettuarsi obbligatoriamente ai sensi della legge I.V.A..

FRANCHIGIA - la parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

INCENDIO - combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

MASSIMALE - la somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

MERCEDI - quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute - comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura - ad operai inclusi gli apprendisti. Quanto dovuto per prestazioni di personale operaio temporaneo regolarmente assunto. Le retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti.

MEZZI DI CUSTODIA - contenitori appositamente costruiti per la custodia di valori aventi, come minimo, i seguenti requisiti:

Pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.).

Movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione multipla o a lama continua posti su almeno due lati del battente, rifermato con serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.

Peso minimo; Kg. 200.

Le contenitori di peso inferiore dovranno essere murati e avere un dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo del contenitore stesso in modo che questo, una volta incassato o cementato nel muro, non possa essere sfilato dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

POLIZZA - i documenti che provano il contratto di assicurazione.

PREMIO - la somma dovuta alla Società.

RETRIBUZIONI - quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute - comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura - ad impiegati, quadri e dirigenti. Quanto dovuto per prestazioni di lavoratori parasubordinati e di personale impiegato temporaneo regolarmente assunto.

RISARCIMENTO - la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

SCOPERTO - la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO - repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione o ad ordigni esplosivi, verificatosi sia all'interno che all'esterno dell'albergo.

SINISTRO - il verificarsi del fatto dannoso.

SOCIETÀ - la Società Reale Mutua di Assicurazioni.

